SLIDE 1

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Incontro periodico
a cura Gruppo Revisione EELL ODCEC Torino

NOTA METODOLOGICA allegata al DM 8.2.2024

***

VERIFICA RISTORI COVID E RIFLESSI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL REVISORE

Torino, 12/03/2024

Dott. Piercarlo BAUSOLA

SLIDE 2

Verifica finale dei Fondi COVID

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La verifica **finale** è riferita esclusivamente alle risorse di cui al ***"Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali"*** (cd "Fondone")

(assegnate ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

I Ristori Specifici

Per quanto attiene ai **ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022** è stato predisposto, in ogni caso, apposito paragrafo nel decreto e nelle note metodologiche A e B:

"***Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 comuni, unioni di comuni e comunità montane (A) e province e città metropolitane (B)"***

Tali paragrafi sono volti a chiarire le valutazioni, i correttivi apportati e le fonti informative dei dati.

I richiamati criteri e le modalità per la verifica finale degli effetti dell'emergenza COVID-19 **si basano sul monitoraggio finale definito dal Tavolo tecnico nella seduta del 18 dicembre 2023,** ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd "Tavolo di confronto").

Verifica finale dei Fondi COVID

L'art.13, co. 1, del DL 27 gennaio 2022, n. 4,
(convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25), ha previsto che:

"***Le risorse del fondo*** *di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,* ***sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni*** *(art.1, co.827, L.n. 178/2020, e art.39, co.2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, conv. L.126/2020,* ***possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate.***"

Verifica finale dei Fondi COVID

Le risorse NON utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art.109, co 1-ter, del DL 18/2020, conv.L. 27/2020, e non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 1, co.897 e 898, L. 145/2018.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

NOTA BENE

In proposito, il Tavolo tecnico di confronto ha espresso l'orientamento che la sopra richiamata disposizione (art.13, co. 1, del DL 4/2022) poteva essere applicata **esclusivamente dagli enti che al 31 dicembre 2021 avevano ancora risorse non utilizzate** derivanti dal "Fondone" e/o dai ristori specifici di spesa e, in ogni caso, **nei limiti delle risorse assegnate e non utilizzate.**

Verifica finale dei Fondi COVID: Le FASI del percorso

Il percorso logico della verifica finale degli effetti dell'emergenza COVID19 **è stato suddiviso in due fasi:**

PRIMA FASE - biennio 2020 e 2021: la prima fase ha riguardato tutti i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le province ed è stata volta a verificare l'adeguatezza delle risorse erogate rispetto ai fabbisogni certificati dagli enti per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

SECONDA FASE - annualità 2022: La seconda fase, invece, ha interessato i soli enti che, sulla base delle risultanze di cui alla prima fase, **risultavano disporre al 31 dicembre 2021 delle risorse del "Fondone" e/o dei ristori di spesa assegnati,** allo scopo di valutarne lo smaltimento nel corso dell'esercizio 2022 e quantificare le eventuali risorse ricevute in eccesso da acquisire all'entrata del Bilancio dello Stato.

SLIDE 6

Verifica finale dei Fondi COVID: Gli STEP di Calcolo

La tabella riepilogativa del conguaglio fondi Covid di cui art. 106 DL 34/2020 ha visto tre diversi step di calcolo, fatti secondo i seguenti criteri:

1° step: calcolo del surplus/deficit al 31 dicembre 2021 per ciascun ente

Il **surplus/deficit** al 31/12/2021 (biennio 2020-2021) è stato calcolato, per ciascun ente, confrontando le **risorse del "Fondone"** assegnate nel biennio 2020-2021 e **le risultanze delle certificazioni 2020 e 2021,** trasmesse con le certificazioni, (escludendo gli effetti connessi all'imposta di soggiorno e tenendo conto dei correttivi di cui alle lettere a), b), c) e f) di cui al paragrafo "*Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi*").

Si è tenuto conto dei **ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2021:** nel caso di mancato utilizzo, i ristori influiscono sulle risultanze della certificazione, sottostimando il reale fabbisogno e non permettendo quindi un corretto confronto con le sole risorse assegnate sul "Fondone".

Pertanto, al fine di determinare il reale fabbisogno (deficit/surplus) sul "Fondone", si è rettificato il medesimo fabbisogno **ipotizzando l'integrale utilizzo dei ristori specifici di spesa.**

Verifica finale dei Fondi COVID: Gli STEP di Calcolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

2° step: calcolo del fabbisogno 2022 per gli enti in surplus al 31 dicembre 2021

Per gli **enti in surplus** di cui al 1° step si è provveduto a **valutare lo smaltimento o meno di tali risorse** alla luce delle **minori entrate e/o delle maggiori spese** emerse con la **certificazione 2022.**

-in caso di maggiori entrate (valore positivo della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, voce "Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)"): sono state prese in considerazione eventualmente solo le maggiori spese (Sezione 2 - Spese del medesimo modello), in coerenza con il comunicato pubblicato il 21 aprile 2023 sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato.

Verifica finale dei Fondi COVID: Gli STEP di Calcolo

3° step: correttivi e determinazione del deficit/surplus finale

vengono apportati i correttivi di cui alle lettere d), e) e f) di cui al paragrafo "*Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi*", **dando evidenza**, in separata colonna, **dei correttivi relativi alle minori spese o alle minori entrate.**

I correttivi applicati hanno riflessi sulle risultanze finali (3° step)

-**sia per gli enti in deficit** di risorse (1° step), riducendo il relativo importo,

-**sia sugli enti in surplus** di risorse (2° step), aumentando il relativo importo.

Inoltre, è data evidenza della quota di "ripiano disavanzi (perdite) **Organismi partecipati,** derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19" degli anni 2020, 2021 e 2022, certificata da ciascun ente.

Verifica finale dei Fondi COVID: Le FASI del percorso

I dati esposti negli **allegati C e D**, relativi alla verifica finale delle risorse del "Fondone", **potrebbero non trovare corrispondenza** con i calcoli effettuati dagli enti ed esposti nel risultato di amministrazione **in conseguenza dei correttivi** apportati dal Tavolo tecnico, come meglio specificato nelle note metodologiche.

I correttivi apportati:

1. **in** caso di certificazione **con saldo complessivo positivo** in uno degli anni considerati, **il fabbisogno è stato calcolato pari a zero**;
2. **la certificazione Covid-19/2022** è stata considerata solo con riferimento alle **maggiori o minori spese certificate e non anche per le eventuali maggiori entrate esposte**;
3. **per gli enti che nel 2020 e 2021 abbiano subito la sanzione pari al 100%** delle risorse del "Fondone" attribuite nel medesimo anno per mancata trasmissione della certificazione COVID, **è stata verificata solamente l'annualità non oggetto di sanzione**;
4. **sono** stati considerati gli effetti dei prelievi sul soggiorno solo nel caso in cui gli enti non abbiano integralmente coperto la perdita certificata nel medesimo triennio;

Verifica finale dei Fondi COVID: Le FASI del percorso

Segue….i correttivi apportati:

5. si è tenuto conto della variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione nel periodo 2019-2021, nonché dell'effettiva consistenza della Lettera E del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;
6. azzeramento del surplus di risorse rispetto ai fabbisogni Covid eventualmente dovuto, per comuni, le unioni di comuni e le comunità montane che presentano una Lettera E del risultato di amministrazione negativa, con riferimento all'ultimo rendiconto di gestione approvato;
7. si è tenuto conto del "**Ripiano disavanzi (perdite) riferiti ad Organismi partecipati**, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19" degli anni 2020, 2021 e 2022, inseriti nell'apposita Sezione "ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali" dei modelli CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID19/2022.

Verifica finale dei Fondi COVID: Criticità emerse

Per quanto attiene alle **risultanze delle certificazioni 2020 e 2021**, in **vista del fabbisogno 2022,** dalle analisi poste in essere su indicazione del Tavolo di confronto, è emerso che le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi:

- **Incomplete:**
  - mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e 2021
  - mancata valorizzazione delle minori spese (non dichiarate), ivi incluse quelle riconducibili a variazioni del FCDE
- **Errate:**
  - Valorizzazione errata delle politiche autonome in materia fiscale per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe
  - Valorizzazione errata delle minori spese e delle minori entrate
  - Errata valorizzazione della sezione «Ristori Specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2021»
  - inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze

Verifica finale dei Fondi COVID: RISORSE DEL FONDONE

A. Per gli enti locali **con eccedenza di risorse**, di cui alla **colonna "Surplus finale" della Tabella di cui agli Allegati C e D:**

le risorse ricevute in eccesso **saranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027**, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle **somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale** di cui all' articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

B. Per gli enti locali **con deficit di risorse**, di cui alla **colonna "Deficit finale" della Tabella di cui agli Allegati C e D:**

le somme sono erogate, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, dal Ministero dell'interno in **quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027**.

Verifica finale dei Fondi COVID: RISTORI SPECIFICI

Conguaglio dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al **31 dicembre 2022**

Le risorse **da restituire** relative ai **ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022** sono indicate, per ciascun ente:

a. nella **Tabella di cui all'Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane**

b. nella **Tabella di cui all'Allegato F per le province e città metropolitane**.

Si precisa che i **ristori specifici** di spesa assegnati negli anni 2020, 2021 e 2022, ad eccezione del "Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas", **non sono stati oggetto di correttivi.**

Verifica finale dei Fondi COVID: RISTORI SPECIFICI

Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno **non ricomprendere**, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, **nell'elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione** i seguenti ristori:

- le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. "Buono viaggio;
- le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. "Centri estivi";
- le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. "Aree interne" relative all'incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne;
- le risorse di cui al fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria;
- e risorse di cui al fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
- le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del Trasporto pubblico locale.

Verifica finale dei Fondi COVID: RISTORI SPECIFICI - CORRETTIVI

È stato invece ritenuto opportuno **apportare dei correttivi al ristoro relativo a "Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas"**, come di seguito riportati:

a) nel caso di maggiori spese per "Utenze" e "Canoni e Contratti di servizio" **certificate** dagli enti per un importo superiore ai ristori assegnati, è stato azzerato l'importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato;

b) nel caso di variazione positiva degli impegni per "Utenze" e "Canoni e Contratti di servizio" superiore alle maggiori spese dichiarate per le medesime voci, è stato azzerato l'importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato;

Verifica finale dei Fondi COVID: RISTORI SPECIFICI - CORRETTIVI

È stato invece ritenuto opportuno **apportare dei correttivi al ristoro relativo a "Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas**", come di seguito riportati:

c) nel caso di maggiori spese per "Utenze" e "Canoni e Contratti di servizio" valorizzate per un importo superiore rispetto all'ammontare dei ristori **dichiarati come utilizzati**, l'importo dei ristori non utilizzati è stato ridotto del valore corrispondente;

d) sono stati considerati gli effetti dei conguagli relativi ai consumi dell'anno 2022, contabilizzati nei primi mesi dell'anno 2023, in coerenza con quanto disciplinato in materia di contratti di servizio continuativi, ritenuti validi ai fini della verifica finale anche se sottoscritti nel corso dell'anno 2022 ma sostenuti nell'anno successivo. Ciò al fine di considerare l'effettivo impatto sul bilancio dovuto ai maggiori costi energetici maturati nell'anno 2022, ancorché sostenuti nell'anno successivo.

Verifica finale dei Fondi COVID: I CONTROLLI DEI REVISORI

Anche nel processo di definizione dei conguagli Covid-19 **l'organo di revisione dovrà attuare le dovute verifiche.**

Nel caso in cui **l'ente riscontri errori sui dati riportati dalle verifiche di Rgs** sui **ristori specifici di spesa**, l'organo di revisione sarà chiamato ad attestare le rettifiche proposte dall'ente.

Così come dovrà effettuare una puntuale verifica del prospetto della determinazione del risultato d'amministrazione 2023.

In quest'ultimo caso gli enti dovranno adeguare gli avanzi vincolati:

- **in caso di attribuzione di maggiori somme che non sono da restituire** sarà possibile **liberare risorse** che andranno ad **aumentare l'avanzo** libero oppure **ridurre il disavanzo** negli enti in deficit.

- **in caso di restituzione di somme maggiori** sarà necessario procedere ad un **aumento dei vincoli riducendo le somme disponibili**.

LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI 2024

L'esigenza è richiamata dalla Rgs che nel vademecum del 2017 indicava come «lo svolgimento dell'attività del revisore sia preceduta da una fase propedeutica di pianificazione, finalizzata a renderla più efficace, mediante la predisposizione di un **«programma di lavoro adeguato alla realtà oggetto di verifica».**

"Principio di vigilanza e controllo dell'organo di revisione n. 1" ritiene «utile al diligente svolgimento della revisione un'adeguata programmazione e pianificazione delle attività e delle fasi della revisione.

Rimarcando che occorre pianificare bene la propria attività procedendo ad "esaminare l'ente e la sua struttura organizzativa, compreso il controllo interno, il contesto in cui opera, al fine di individuare eventuali criticità e rischi significativi».

Quindi pianificazione, programmazione e valutazione dei rischi sono tre elementi imprescindibili dell'attività di revisione.

LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI: LE NOVITA' 2024

Fondamentale è l'individuazione delle **novità sia legislative che procedimentali** che ogni anno determinano un **aggiornamento dell'agenda delle scadenze e dei compiti**.

Ciò presuppone un costante aggiornamento formativo dei componenti gli organi di revisione.

Dalla lettura della **deliberazione n. 3/SEZAUT/2024/INPR** che la Corte dei conti Sezione autonomie ha pubblicato il **18 gennaio 2024** avente ad oggetto "**Programma delle attività per l'anno 2024"** si individua la necessità di porre **maggior attenzione all'attività degli organismi partecipati**, soprattutto nella verifica dei servizi pubblici a rilevanza economica disposta dal decreto legislativo 201/2022.
Su tale atto si ritiene che l'organo di revisione non debba esprimere un parere ma dovrà effettuare le sue valutazioni nella fase della vigilanza.

Anche **il sistema dei controlli interni** dovrà essere oggetto di monitoraggio e in tale ambito riteniamo che l'organo di revisione debba farsi promotore per l'attuazione di una sinergia tra i diversi soggetti che svolgono tale attività: responsabile del servizio finanziario e segretario comunale.

SLIDE 20

LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI: LE NOVITA' 2024

Ai controlli sul Pnrr la Corte dedica un ampio spazio:

- Nel 2024 *«entreranno nel vivo la gran parte dei progetti previsti dal Recovery Plan e l'attività di verifica e monitoraggio del processo d'attuazione dovrà rappresentare un elemento comune alle diverse aree di controllo».* Per tale motivo gli organi di revisione saranno chiamati a svolgere un ruolo determinante nella raccolta delle informazioni in merito allo stato di attuazione del PNRR.

- Sarà riproposta una *«nuova versione della "Tabella PNRR" che sarà deliberata unitamente alle linee guida sui rendiconti 2023 al fine di monitorare l'avanzamento dei progetti alla data del 30 giugno 2024».*Nel corso dell'attività di vigilanza, nelle periodiche verifiche trimestrali di cassa, gli organi di revisione dovranno tener conto della presa di posizione della Sezione Autonomie (deliberazione n. 17/2023/QMIG) in merito ai "vincoli di cassa".

- Sul tema dei "tempi di pagamento", le novità sono state dettate dalla circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 della Rgs – Funzione pubblica. In tale settore gli organi di revisione sono invitati *«nell'ambito delle consuete attività di controllo, a svolgere, nel rispetto della normativa vigente, le opportune verifiche sul riconoscimento degli emolumenti in questione al personale dirigenziale interessato, le cui risultanze dovranno trovare puntuale descrizione nell'ambito della ordinaria verbalizzazione delle riunioni collegiali».*

LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI: LE NOVITA' 2024

- Le modifiche apportate dalla riforma fiscale in relazione alle nuove scadenze di presentazione delle dichiarazioni spostano le verifiche sulla presentazione della dichiarazione Irap al 30 settembre.
- La proroga del bilancio di previsione 2024/2026 al 15 marzo 2024 si porta con sé il trascinamento dell'approvazione del Piao che per i comuni che hanno usufruito di tale ulteriore termine che è fissato al 15 aprile 2024. Si ricorda che su tale atto l'organo di revisione è tenuto ad esprimere limitatamente alla Sezione 3.3.
- Rimanendo in tema di bilancio preventivo l'agenda del revisore dovrà essere aggiornata nell'ultimo trimestre dell'anno 2024. In questo periodo gli organi di revisione saranno impegnati per dare attuazione al nuovo timing indicato dal Dm 25 luglio 2023.
- Per quanto concerne l'aggiornamento delle attività rivolte al personale nonché agli investimenti pubblici rimandiamo agli ultimi due contributi pubblicati nelle scorse settimane su questa rubrica.